

1938-XVI, n. 280, recante modificazioni all'organico della Milizia postelegrafica. (*Stampato* n. 2300-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 280, recante modificazioni all'organico della Milizia postelegrafica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 407, concernente provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 407, concernente provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei. (*Stampato* n. 2301-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata CAPIALBI. Ne ha facoltà.

CAPIALBI. Onorevoli camerati, con il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, numero 625 e con il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, furono emanate opportune norme intese a determinare favorevoli condizioni per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione della canapaflocco ottenuta con la elementarizzazione della fibra di canapa non esportabile.

Tali provvedimenti rientrano tra quelli con i quali il Governo fascista ha voluto valorizzare al massimo le materie prime nazionali nel campo delle fibre tessili, e sono venuti ad inquadarsi in prosieguo di tempo nelle direttive segnate dagli organi corporativi per il piano autarchico dell'economia tessile, costituendo anzi uno strumento efficace per la loro concreta attuazione.

Con il Regio decreto-legge 9 marzo 1936 anno XIV, n. 625, è stato disposto che gli stabilimenti industriali dove viene impiegato il cotone sono tenuti a provvedersi per una parte del loro fabbisogno con materia prima prodotta in Italia o nelle Colonie.

La determinazione della quota è fatta di anno in anno con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, sentito l'Istituto Cotoniero Italiano, al quale spetta di procedere all'acquisto della materia prima per conto delle aziende industriali da esso rappresentate, e sentita la Federazione Nazionale dei Consorzi per la difesa della canapicoltura, alla quale sono demandati il controllo e la completa disciplina della produzione, dell'ammasso e del collocamento della stessa materia prima.

Con il Regio decreto-legge 24 luglio 1936, anno XIV, n. 1644 sono state meglio precisate le modalità di attuazione di detta disciplina, e sono state previste condizioni più opportune per il passaggio della materia prima nazionale agli stabilimenti industriali a mezzo dell'Istituto Cotoniero Italiano e della Federazione Nazionale dei Consorzi per la difesa della canapicoltura (Federcanapa) cui sono pure affidati i necessari controlli per assicurare la garanzia dei rifornimenti non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, in conformità delle esigenze stesse dell'industria della filatura.

Lo stesso decreto precisa che gli stabilimenti tenuti all'osservanza della legge sono tutti quelli che comunque filano cotone o cascami di cotone; e disciplina inoltre l'assegnazione delle quantità alle singole aziende, le modalità dell'acquisto e della distribuzione della materia prima.

In un primo tempo e secondo la dizione dei citati decreti, tali norme hanno avuto efficacia per la campagna cotonicola 1936 e per la canapoflocco prodotta in quell'anno dagli stabilimenti disintegratori della fibra di canapa rappresentati dalla Federcanapa. Manifestatasi però la necessità della loro applicazione anche negli anni seguenti, specie per soddisfare alle esigenze autarchiche connesse con l'incremento delle colture del cotone e della produzione della canapaflocco, in sede di conversione del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, avvenuta con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 221, è stato apportato all'articolo 2 del decreto stesso un opportuno emendamento, sostituendo alle parole « per l'anno 1936 » le parole « dall'anno 1936 », in modo da rendere permanente